



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA N°92/2019

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la nota assunta a protocollo n°24860 in data 06/08/2019, con la quale la ditta CO.E.D.MAR. S.r.l. di Chioggia (VE) ha richiesto l'emissione di apposita Ordinanza per la disciplina della navigazione in occasione dei lavori di messa in sicurezza della mantellata antistante la diga Sud della Bocca di porto Lido;

VISTA: la nota integrativa della ditta CO.E.D.MAR., assunta a prot. n°25091 in data 07/08/2019;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione in prossimità della mantellata oggetto di interventi;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm. /ii.;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione, (parte prima);

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che **dal giorno 19/08/2019 e fino al giorno 16/01/2020** (estremi inclusi), in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli, la mantellata antistante la diga Sud della Bocca di porto di Lido sarà interessata da interventi di messa in sicurezza suddivisi in n. 7 (sette) fasi lavorative, come meglio evidenziate nelle n. 3 (tre) planimetrie allegate alla presente Ordinanza che ne costituiscono parte integrante.

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", lo specchio acqueo prospiciente la mantellata oggetto di interventi è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e a qualsiasi altro uso pubblico, da parte di unità navali di qualsiasi tipologia per una distanza di 200 metri.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai mezzi navali impiegati nei lavori in questione e alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di pubblico soccorso, in ragione del proprio ufficio.

I Conduttori dei mezzi navali impiegati nei lavori di cui trattasi devono utilizzare i previsti segnalamenti marittimi di cui al Colreg 72, nonché comunicare alla Capitaneria di porto di Venezia – Sezione Tecnica qualsiasi impedimento e/o problematica riscontrata durante l'esecuzione del programma di lavoro, nonché ogni variazione allo stesso.

L'esecutività delle citate variazioni sarà subordinata alla conseguente emanazione di apposito "Avviso di pericolosità" da parte della Capitaneria di porto di Venezia.

Articolo 2

Tutte le unità in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dagli interventi in questione procedano alla minima velocità consentita, mantenendosi ad una distanza di sicurezza dai mezzi impiegati nei medesimi e, comunque, non inferiore ai 200 metri.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, e negli altri casi a seconda delle vigenti disposizioni di legge.
- Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)





